



REGOLAMENTO COMUNALE PER LE SALE GIOCHI E L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

Approvato ed allegato alla Deliberazione Consiliare n° 12 del 27.04.2012

TITOLO I

Norme Generali

Art. 1 – Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) i requisiti ed il procedimento per l'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, le modificazioni e la cessazione delle attività di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti, di seguito definite "sale giochi";
 - b) il procedimento per l'installazione, nonché le modalità per la loro gestione, degli apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del TULPS da collocare negli esercizi di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS, ovvero in altri esercizi commerciali.

Art. 2 – Finalità ed obiettivi

1. L'Amministrazione comunale con il presente Regolamento intende favorire la consapevolezza e non la repressione del ruolo sociale del gioco, la voglia di stare insieme e di divertirsi con serenità, moderazione e senso di responsabilità, fissare delle regole e farle rispettare per educare al gioco, valorizzandone la funzione di aggregazione sociale ed il momento di comunicazione tra individui.
2. Nel disciplinare l'apertura di nuove sale giochi si tiene conto di due aspetti fondamentali:
 - a) il rispetto della libertà di scegliere la propria attività economica, sancito dall'art. 41 della Costituzione della Repubblica Italiana;
 - b) il rispetto della sicurezza nei confronti di categorie sociali più "sensibili" che hanno il diritto di essere maggiormente tutelate in quelli che sono i luoghi deputati alla loro aggregazione.
3. Le procedure amministrative connesse alle attività oggetto del presente regolamento sono disciplinate rispondendo alle esigenze di ordine pubblico, alla sicurezza urbana, decoro cittadino e di incentivare un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) *TULPS*: Il Testo Unico delle Leggi Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940, n. 635);
 - b) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti* (art. 86 del TULPS), di seguito definita *sala giochi*, il locale, o più locali funzionalmente collegati, allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici e meccanici;
 - c) *giochi leciti*: si considerano tali:
 1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
 2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici e elettronici, distinti in:
 - apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco dei dardi ecc.);
 - apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. New Slots): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modifiche;
 - apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del T.U.L.P.S. (c.d. Videolotteries): gli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modifiche;
 - apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, lett. a) e c) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi

- elettromeccanici attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica;
- d) *giochi a distanza*: i giochi pubblici gestiti da Azienda Autonoma Monopoli di Stato (A.A.M.S.), effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;
- e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.*:
- bar, caffè ed esercizi assimilabili;
 - ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili;
 - alberghi e strutture ricettive assimilabili;
 - circoli privati ed enti assimilabili, di cui al DPR n. 235/2001, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla L. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);
 - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto Min. delle Finanze 31.01.2000, n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del TULPS);
- f) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- g) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, locali di lavorazione, depositi, uffici e servizi;
- h) *esercizi commerciali*: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. n. 114/1998 e dalla Legge Regione Lombardia n. 6/2010 e s.m.i.;
- i) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- j) *area separata*: area, risultante da planimetria depositata presso l'Ufficio comunale competente, specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art.110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore di Varese e vidimata dal Sindaco, o da suo delegato, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse. Nella suddetta tabella è fatta espressa menzione del divieto delle scommesse.
- l) *tariffa del gioco*: il costo della singola partita, o quello orario di utilizzo dell'apparecchio, che deve essere costantemente esposta per informarne i giocatori;
- m) *area aperta al pubblico*: area delimitata, a cui ha accesso un pubblico indistinto.

Art. 4 – Inizio, variazioni e cessazione dell'attività

1. L'inizio attività e qualsiasi variazione nella gestione di sale giochi o nell'installazione di apparecchi da intrattenimento nei locali di cui all'art. 86, comma 3, lettera c) del T.U.L.P.S., sono subordinati a presentazione di Segnalazione certificata di inizio di attività, di seguito definita SCIA, di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., utilizzando la modulistica predisposta dall'ufficio comunale competente.
2. La SCIA, di cui sopra, deve essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa devono essere obbligatoriamente allegati tutti i documenti richiamati nella medesima. Le dichiarazioni e i documenti mancanti dovranno essere integrati, salvo possibilità di proroga per documentati

motivi di necessità, entro il termine indicato dall'ufficio competente, pena la dichiarazione di inefficacia della SCIA.

3. In caso di subingresso o di variazione del titolare, della ragione sociale, della composizione societaria e dei legali rappresentanti, la comunicazione deve essere presentata all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento. Fino alla presentazione della comunicazione non può essere esercitata l'attività.
4. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione all'Amministrazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. Per l'installazione e la variazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi di cui all'art. 86 commi 1 e 2 e 88 del T.U.L.P.S. non deve essere presentata la suddetta SCIA.
6. I titoli abilitativi, in quanto autorizzazioni di polizia amministrativa, hanno carattere permanente, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 06.05.1940, n. 635 (Regolamento d'esecuzione del TULPS). Essi si riferiscono esclusivamente al soggetto ed ai locali in essi indicati e non possono in alcun modo essere trasmessi, né trasferiti.

Art. 5 - Requisiti morali

Il titolare, tutti i soci delle società di persone e i legali rappresentanti e amministratori nelle società di capitali, che intendano gestire una delle attività di cui all'art. 4, comma 1, del presente Regolamento, devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S. e nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965 n. 575 (antimafia).

Art. 6 - Inefficacia della segnalazione certificata inizio attività

1. Le SCIA di cui al presente Regolamento perdono efficacia qualora:
 - a) venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese;
 - b) il titolare, o i soggetti di cui all'articolo che precede, perdano i requisiti morali previsti;
 - c) nei casi previsti al precedente art. 4;
 - d) nelle ipotesi di contrasto con i requisiti ed i presupposti di cui ai successivi artt. 10, 11 e 12.

Art. 7 - Prescrizioni di esercizio

1. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella dei giochi proibiti predisposta dal Questore di Varese e vidimata dal Sindaco o suo delegato. Essa non ha una validità temporale, quindi è valida fino al momento in cui il Questore non ne modifichi o ne rinnovi il contenuto.
2. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta la tariffa di ciascun gioco.
3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposto in luogo visibile il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività, come prescritto dall'art. 180 del regolamento d'esecuzione del TULPS.
4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 lett. a) e c) del TULPS devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, i nulla-osta di distribuzione e di messa in esercizio.
5. Gli apparecchi di cui al punto precedente devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., dai Decreti Direttoriali Ministero dell'Economia e delle Finanze 27/10/2003, 18/01/2007, 27/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché, per quanto riguarda gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera b) (c.d. Videolotteries), dal Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze 22/01/2010 e successive modifiche ed integrazioni. Questi possono essere installati solo dopo l'ottenimento di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS da parte della Questura di Varese.
6. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche su ciascun apparecchio o all'ingresso delle aree separate dove questi sono collocati (in tali aree è vietato l'ingresso e la permanenza dei minori). Il gestore deve prevedere idonea

sorveglianza, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido. I videogiochi di cui all'art. 110, comma 6, devono essere posizionati a vista ed in prossimità del banco di somministrazione con il divieto di creare, a mezzo di pannellature, separazioni interne che impediscono il controllo diretto da parte dell'esercente sugli utenti autorizzati all'utilizzo degli stessi. Gli apparecchi suddetti, inoltre, non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi o nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto.

7. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi per la raccolta del gioco all'esterno dei locali o delle aree oggetto del presente regolamento.
8. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna d'esercizio od in altri messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.
9. Per prevenire e combattere la degenerazione del gioco in pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da trattenimento con vincita in denaro devono esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. Inoltre negli ambienti dove sono posizionati gli apparecchi da gioco e sopra ognuno di questi, in modo ben visibile al giocatore anche durante l'utilizzo, devono esporre un cartello con la dicitura "*Il gioco provoca dipendenza*".

TITOLO II **Sale Giochi**

Art. 8 - Inizio, variazioni e cessazione dell'attività di sala giochi

1. L'apertura, il trasferimento di sede, il subingresso, ogni variazione relativa alla superficie del locale, al numero ed alla tipologia dei giochi installati nonché al titolare o alla società o ai rappresentanti è subordinata a presentazione di *Segnalazione certificata di inizio di attività* nei modi previsto all'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 9 - Svolgimento dell'attività

1. L'ingresso e la permanenza nella sala giochi è vietato ai minori di anni 14 che non siano accompagnati dai genitori o da chi ne esercita le funzioni o ne fa le veci. I limiti di età per l'utilizzo dei giochi sono indicati nella *Tabella Giochi Proibiti*.
2. L'offerta complessiva del gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. che, comunque, devono essere collocati in aree separate e distinte rispetto ad altri giochi e l'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni.
3. Il titolare può condurre l'esercizio mediante rappresentante/i (artt. 8 e 93 T.U.L.P.S.); questo/i deve/ono essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi del titolare di cui all'art. 5.

Art. 10 – Distanze, zone per aperture di sale giochi

1. Non è ammessa l'apertura di sale giochi:
 - a) nel perimetro del centro storico, così come individuato dallo strumento urbanistico vigente;
 - b) entro la distanza di 500 metri dai seguenti luoghi sensibili: scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, luoghi cimiteriali, ospedali, altri locali destinati all'accoglienza di persone per finalità educative o socio-assistenziali (oratorio, centri di recupero, case di riposo ecc), sedi operative di associazioni di volontariato, centri di ricerca e laboratori con finalità mediche o socio-assistenziali;
2. Le limitazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente tengono conto dell'impatto che le attività di sala giochi generano sul contesto urbano nonché dei problemi strettamente connessi alla viabilità, ai parcheggi, all'inquinamento acustico ed al disturbo della quiete pubblica.

3. Con proprio provvedimento motivato, la Giunta Comunale può individuare altri luoghi sensibili ai quali estendere, per le motivazioni di cui al comma 2, le limitazioni all'apertura di sale giochi.
4. La distanza verrà calcolata seguendo il percorso pedonale pubblico più breve esistente, ivi comprese le strade private soggette a servitù di uso pubblico.

Art. 11 – Dotazioni di standard

1. Per le caratteristiche morfologiche e urbanistiche del territorio comunale e per ovviare ad eventuali incrementi del peso insediativo generabile dalle sale gioco, nonché per conformarsi agli indirizzi urbanistici del vigente strumento urbanistico, l'insediamento di nuove sale giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggi pari a quella prevista per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui alle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente, con le seguenti ulteriori precisazioni:
 - a) non si applica la possibilità di monetizzare lo standard a parcheggio;
 - b) l'obbligo di verifica dello standard vige sia per le sale giochi di nuova formazione che per quelle poste in sostituzione di attività commerciali o di esercizi di somministrazione esistenti;
 - c) i parcheggi possono venire acquisiti anche al di fuori di aree pertinenziali purché poste a distanza non superiore a metri 200; tale acquisizione deve essere comprovata con regolare contratto di affitto, vincolo pertinenziale o scrittura notarile registrata.

Art. 12 - Caratteristiche dei locali

1. I locali che si intendono destinare a sala giochi devono:
 - a) essere ubicati al piano terreno;
 - b) non essere ubicati in edifici, o parte di essi, vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
 - c) non essere ubicati in edifici che ospitano civili abitazioni o loro pertinenze;
 - d) avere accesso diretto dall'area pubblica, ad eccezione di quelle insediate in strutture polifunzionali;
 - e) essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria nonché dal vigente Regolamento edilizio per quanto riguarda gli edifici ad uso commerciale, con particolare riferimento all'agibilità edilizia ed al rispetto della normativa sulle barriere architettoniche;
 - f) essere dotati di idonei servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno attrezzato per persone con disabilità;
 - g) garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza, compresa quella sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi;
 - h) garantire il rispetto del Piano acustico comunale mediante presentazione di valutazione previsionale di impatto acustico, sottoscritta da tecnico in materia acustica;
 - i) garantire l'assenza di comunicazione con un altro pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale.

Art. 13 - Orari

1. Le sale giochi dovranno attenersi agli orari ed alle eventuali altre prescrizioni contenute nelle ordinanze sindacali emanate ai sensi dell'art. 50, comma 7 e dell'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.).
2. Alle medesime ordinanze soggiacciono anche le attività di gioco esercitate presso i pubblici esercizi, nonché presso altre attività regolarmente autorizzate al gioco (circoli privati, esercizi commerciali, etc.).

Art. 14 – Messaggi pubblicitari delle sale giochi

1. Oltre alle limitazioni di cui al comma 8 dell'art. 7 del presente Regolamento, al fine di tutelare le categorie sociali più "sensibili", è fatto divieto all'interno del centro abitato di pubblicizzare, con ogni mezzo, messaggi che rimandano al gioco effettuato con apparecchi di cui all'art. 110,

comma 6 del TULPS.

2. Per l'installazione di insegne d'esercizio, o qualsiasi altro impianto pubblicitario, si dovrà fare riferimento al vigente regolamento comunale per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

TITOLO III **Apparecchi da intrattenimento**

Art. 15 – Installazione di apparecchi da intrattenimento negli esercizi in possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 86 e 88 del TULPS

1. Negli esercizi già in possesso dei titoli abilitativi di cui agli artt. 86 (escluse le sale giochi) ed 88 del TULPS, è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e comma 7, lett. a) e c), a condizione che:
 - a) siano rispettati i limiti numerici di cui ai Decreti Direttoriali Ministero Economia e Finanze 27/10/2003, 18/01/2007, 27/07/2011 e loro successive modifiche ed integrazioni;
 - b) sia garantita la differenziazione dell'offerta del gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6 del TULPS;
 - c) i congegni di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS siano collocati in area opportunamente delimitata e distinta rispetto ad altri giochi, dalle attività di diversa natura praticate nel locale ed in idonea sorveglianza.

Art. 16 – Installazione di apparecchi da intrattenimento in esercizi commerciali, ed esercizi pubblici diversi da quelli della somministrazione

1. L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali non autorizzati alla somministrazione, presuppone la presentazione di idonea SCIA per l'esercizio del gioco ai sensi dell'art. 86 del TULPS.
2. I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e comma 7 del TULPS possono essere installati all'interno dei suddetti esercizi a condizione che:
 - a) sia garantita la differenziazione dell'offerta del gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi in caso di installazione di quelli previsti dall'art. 110, comma 6 del TULPS;
 - b) siano rispettati i limiti numerici di cui al Decreto Direttoriale Ministero Economia e Finanze 27/10/2003 e 27/07/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) congegni di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS siano collocati in area opportunamente delimitata e distinta rispetto ad altri giochi, dalle attività di diversa natura praticate nel locale ed in idonea sorveglianza.
3. Per le motivazioni di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente Regolamento, gli esercizi commerciali, che intendano installare gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, devono essere posti ad una distanza non inferiore a 300 metri dalle scuole di ogni ordine e grado e dai locali destinati all'accoglienza di persone per finalità educative.

TITOLO IV **Provvedimenti repressivi, sanzioni, norme transitorie e finali**

Art. 17 – provvedimenti repressivi

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di sala giochi viene inibita:
 - a) nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 86;
 - b) qualora i locali non posseggano più i requisiti urbanistici e/o igienico sanitari prescritti dalle norme vigenti. In tal caso l'Ufficio comunale competente assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;
 - c) per violazione delle norme del presente regolamento, ivi comprese quelle inerenti al divieto di fumo, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- d) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;
 - e) per violazioni in tema di rispetto degli orari.
2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:
- a) nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS;
 - b) negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
 - c) con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

Art. 18 – Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da un minimo di €. 80,00 ad un massimo di €. 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e mediante procedura prevista dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 19 – Norme transitorie

Gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni dello stesso.

Art. 20 – Norme finali ed entrata in vigore

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla normativa statale e regionale in materia.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.